

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 908**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BUCCIERO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2001**

—————

Abrogazione dell’articolo 5, comma 7, della legge 23 febbraio  
2001, n. 29, in materia di contributi ad attività culturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Mentre volgeva al termine la XIII Legislatura furono poste in discussione numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare (atti Camera nn. 5552, 5854, 6556, 7128, 7256, 7488, 7510, 7529 e atti Senato nn. 3310 e 4967), aventi ad oggetto interventi su specifici beni culturali - tutte accorpate, in sede di discussione, alla proposta di legge n. 7510, a prima firma del deputato Soave (DS), che autorizzava la spesa di 33 miliardi di lire per realizzare «le finalità di cui alla tabella A allegata».

Nel corso della discussione (e precisamente in sede di Commissione Cultura, seduta del 24.01.01) fu presentato un emendamento con il quale si statuiva che: «Per favorire la ripresa delle attività musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari, è concesso a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Petruzzelli».

Ne sortì il comma 7 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.

Orbene l'origine di tale emendamento non è decifrabile ed anzi ne appare oscura la causa, non potendosi interpretare come «trasparente» un contributo annuo (per quanti anni?) di ben mezzo miliardo di lire ad una associazione di persone sconosciute ai più e

conosciute solo da chi (?) ha introdotto questo beneficio a favore di non meglio identificati amici del Teatro Petruzzelli.

Nessuno, o pochi, sanno da quante persone sia costituita questa associazione, chi siano questi soci, quali fini si siano realmente prefissi (sfruttare il marchio ?) e quali poteri esercitino.

Si aggiunga, inoltre, che la legge n. 29 del 2001 non offre alcuna garanzia nel caso specifico del comma 7: ed infatti, ove mai il contributo di lire 500.000.000 non sia utilizzato per le previste finalità - vale a dire per favorire le attività musicali del Petruzzelli - bensì - ad esempio - per i personali vantaggi dei soci dell'associazione, ovvero per allontanare ulteriormente per un tempo indefinito il completamento del recupero del teatro (così consentendo alla proprietà privata di esso di trarre utili dalle qualità e prerogative senza ricostruirlo nel privato e nel pubblico interesse) a nulla varrebbe che il Ministro, dopo due anni e cioè dopo aver versato un miliardo, presenti una relazione sull'utilizzo scorretto del contributo, non più recuperabile in assenza di alcuna garanzia.

Ad evitare pertanto che si possa compiere un'azione irrimediabile, è sufficiente abrogare il comma 7 dell'articolo 5 della legge n. 29 del 2001 prima che il contributo venga erogato.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge  
23 febbraio 2001, n. 29, è abrogato.

